



SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN TORINO
CAPITALE VERSATO L. 100 MILIARDI

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 1960

ORDINE DEL GIORNO PER LA PARTE STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti della Fiat Società per Azioni corrente in Torino, convocata in via straordinaria:

— udite le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

— constatato che il capitale attuale ammonta a L. 100.000.000.000 rappresentato da n. 200.000.000 di azioni da L. 500 ciascuna, ed è interamente versato, come hanno attestato i Sindaci;

— considerata la necessità di assicurare nel tempo la provvista dei mezzi finanziari occorrenti per il regolare svolgimento dei programmi di investimento, tanto mediante un ulteriore aumento del capitale sociale, come mediante l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario;

— riconosciuta l'opportunità di aumentare il capitale sociale dell'importo di cinquanta miliardi di lire corrispondenti a numero cento milioni di nuove azioni da nominali L. 500 ciascuna, privilegiate ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile, da offrire in opzione al valore nominale, più L. 500 di sovrapprezzo, a tutti gli Azionisti in ragione di dieci azioni privilegiate - da emettersi anche in più riprese - ogni venti azioni attualmente in circolazione; nonchè di emettere un prestito obbligazionario di complessivi trenta miliardi di lire costituito da numero trenta milioni di obbligazioni da L. 1.000 ciascuna;

— dato atto che le obbligazioni Fiat precedentemente emesse ed attualmente in circolazione, in quanto non sorteggiate per ammortamento alla data odierna, ammontano a complessive Lire 46.406.200.000, importo che, anche addizionato a quello delle obbligazioni da emettere, è inferiore al capitale versato attuale;

— preso atto che sono state tempestivamente richieste, tanto per l'esecuzione dell'aumento di capitale come per l'emissione delle nuove obbligazioni, le autorizzazioni prescritte dalla Legge 3 maggio 1955 n. 428 e dalla Legge Bancaria 7 marzo 1938 n. 141 e successive modificazioni;

— considerata la necessità di modificare, al fine dell'aumento di capitale di cui sopra, gli artt. 4, 19, 22, 27 e 29 dello Statuto sociale;

— ritenuta altresì opportuna la proroga della durata della Società al 31 dicembre 2000 con la correlativa modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale, nonché la modifica dell'art. 28 dello Statuto sociale per l'autorizzazione al pagamento di acconti dividendo

D E L I B E R A

A) *Per quanto riguarda l'aumento del capitale sociale mediante la emissione di azioni privilegiate a pagamento e le correlative modifiche statutarie:*

1) di aumentare il capitale sociale da L. 100 miliardi a L. 150 miliardi mediante emissione di n. 100 milioni di azioni privilegiate, da nominali L. 500 caduna, ai sensi del secondo comma dell'art. 2351 del Codice Civile, con i privilegi ed i diritti di voto quali risultano dal successivo punto 3) della presente delibera, riservando tali azioni privilegiate in opzione esclusivamente alle azioni ordinarie attualmente in circolazione nel rapporto di dieci azioni privilegiate, da emettersi anche in più riprese, ogni venti azioni ordinarie;

2) di dare esecuzione all'aumento di capitale:

a) da L. 100 a L. 145 miliardi mediante emissione di n. 30 milioni di azioni privilegiate ai sensi del secondo comma dell'art. 2351 del Codice Civile, da offrire in opzione agli Azionisti in ragione di tre azioni privilegiate ogni venti azioni ordinarie, al valore nominale più L. 500 di sovrapprezzo per ogni azione privilegiata, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla suddetta emissione non appena perfezionate, a norma di legge, le presenti delibere;

b) da L. 115 a L. 150 miliardi mediante emissione di n. 70 milioni di azioni privilegiate da nominali L. 500 caduna, da offrire in opzione esclusivamente alle azioni ordinarie attualmente in circolazione, in ragione di sette azioni privilegiate ogni venti azioni ordinarie, ed anche in più riprese, quando al Consiglio di Ammini-

strazione parrà opportuno, sempre al valore nominale più sovrapprezzo di L. 500, conferendo allo stesso Consiglio tutti i poteri perchè fissi, per ciascuna emissione, le modalità ed i termini, il godimento, l'eventuale conguaglio dividendo ed ogni altra modalità che fosse ritenuta necessaria;

3) di modificare come segue i seguenti articoli dello Statuto:

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

ART. 4

ART. 4

Il capitale sociale è di lire 100.000.000.000 diviso in n. 200 milioni di azioni da L. 500 ciascuna.

La Società potrà emettere, anche in sede di aumento di capitale, categorie di azioni aventi diritti diversi, nonchè azioni privilegiate.

Il capitale sociale è di lire 150.000.000.000 suddiviso in numero 200 milioni di azioni ordinarie da nominali L. 500 ciascuna ed in n. 100 milioni di azioni privilegiate pure da L. 500 nominali ciascuna.

In caso di aumento di capitale l'aumento avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle due categorie e in proporzione corrispondente a quelle delle due categorie di azioni in circolazione al momento dell'aumento. Le azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione unicamente alle azioni della stessa categoria.

In caso di aumento di capitale mediante aumento del valore nominale delle azioni, tale aumento spetta in eguale proporzione ad entrambe le categorie di azioni.

ART. 19

ART. 19

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea; e - quando la legge abbia a permettere la coesistenza di azioni nominative e di azioni al portatore - anche i possessori di azioni al portatore che, nello stes-

Per l'intervento o la rappresentanza in Assemblea varranno le seguenti norme:

a) ogni azionista, per potere intervenire alle assemblee, deve risultare iscritto nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea e deve avere depositato, ove il Consiglio deliberi di farne richiesta

Il presente contratto ha per oggetto la concessione in affitto a lungo termine di un locale sito in via ...

Il presente contratto ha per oggetto la concessione in affitto a lungo termine di un locale sito in via ...

NUOVO TESTO

VECHIO TESTO

Art. 1

Art. 1

Il capitale sociale è di lire 100.000.000 suddiviso in azioni di lire 100.000 ciascuna. Sono emesse in tutto 1.000.000 azioni di cui 500.000 sono in circolazione e 500.000 sono in deposito presso la banca emittente.

Il capitale sociale è di lire 100.000.000 suddiviso in azioni di lire 100.000 ciascuna. Sono emesse in tutto 1.000.000 azioni di cui 500.000 sono in circolazione e 500.000 sono in deposito presso la banca emittente.

In caso di aumento di capitale l'aumento è operato mediante emissione di nuove azioni di pari valore delle azioni esistenti e in proporzione alle rispettive quote della partecipazione di ciascun azionista.

In caso di aumento di capitale l'aumento è operato mediante emissione di nuove azioni di pari valore delle azioni esistenti e in proporzione alle rispettive quote della partecipazione di ciascun azionista.

In caso di aumento di capitale l'aumento è operato mediante emissione di nuove azioni di pari valore delle azioni esistenti e in proporzione alle rispettive quote della partecipazione di ciascun azionista.

In caso di aumento di capitale l'aumento è operato mediante emissione di nuove azioni di pari valore delle azioni esistenti e in proporzione alle rispettive quote della partecipazione di ciascun azionista.

Art. 10

Art. 10

Per l'attuazione di quanto sopra detto in relazione all'articolo precedente, il presente contratto ha per oggetto la concessione in affitto a lungo termine di un locale sito in via ...

Per l'attuazione di quanto sopra detto in relazione all'articolo precedente, il presente contratto ha per oggetto la concessione in affitto a lungo termine di un locale sito in via ...

so termine, le abbiano depositate nelle casse sociali o dove sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni azione ha diritto ad un voto. L'azionista può farsi rappresentare all'Assemblea da un mandatario, purchè socio.

Sarà valido a tale effetto il mandato esposto nel biglietto stesso d'ammissione.

Il mandatario voterà pure per sè e per il suo mandante secondo i voti a ciascuno spettanti.

nell'avviso di convocazione, le sue azioni entro lo stesso termine presso la Sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione;

b) ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante semplice delega, da altro azionista purchè non amministratore o dipendente della Società.

Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C. C.

ART. 22

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dovranno intervenire tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione invece l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione invece l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale; sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2369 ed all'ultimo comma dell'art. 2441 C. C.

ART. 22

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dovranno intervenire tanti azionisti che rappresentino almeno la metà delle azioni ordinarie in circolazione; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero di azioni ordinarie rappresentate.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione invece l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale; sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2369 ed all'ultimo comma dell'art. 2441 C. C.

nell'ordine di cui si è discusso, la
 commissione ha deciso di non
 essere in grado di esprimere un
 parere.

4) Oggi, l'assemblea ha deciso
 di non esprimere un parere
 sulla proposta di legge che
 riguarda la riforma della
 legge elettorale.

Gli onorevoli hanno deciso di
 non esprimere un parere
 sulla proposta di legge che
 riguarda la riforma della
 legge elettorale.

La commissione ha deciso di
 non esprimere un parere
 sulla proposta di legge che
 riguarda la riforma della
 legge elettorale.

Gli onorevoli hanno deciso di
 non esprimere un parere
 sulla proposta di legge che
 riguarda la riforma della
 legge elettorale.

Art. 22

Per la validità delle deliberazioni
 dell'assemblea, occorre la presenza
 di almeno la metà dei componenti
 la stessa assemblea.

L'assemblea si riunisce di diritto
 il primo giorno di seduta.

L'assemblea si riunisce di diritto
 il primo giorno di seduta.

L'assemblea si riunisce di diritto
 il primo giorno di seduta.

L'assemblea si riunisce di diritto
 il primo giorno di seduta.

Per la validità delle deliberazioni
 dell'assemblea, occorre la presenza
 di almeno la metà dei componenti
 la stessa assemblea.

L'assemblea si riunisce di diritto
 il primo giorno di seduta.

L'assemblea si riunisce di diritto
 il primo giorno di seduta.

L'assemblea si riunisce di diritto
 il primo giorno di seduta.

ART. 27

L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così ripartito:

— Si preleverà il 5 per cento a favore del fondo di riserva.

— Cesserà tale prelevamento quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

— Cogli utili sopravvanzati la Assemblea, su proposta del Consiglio, potrà, se lo crede, costituire una riserva straordinaria.

Il residuo verrà così distribuito:

a) il 3 per cento a disposizione del Consiglio da distribuirsi fra i suoi membri;

b) il 97 per cento sarà distribuito agli azionisti dopo l'approvazione del Bilancio nell'Assemblea generale.

ART. 27

L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così ripartito:

— si preleverà il 5 per cento a favore del fondo di riserva;

— cesserà tale prelevamento quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

— con gli utili sopravvanzati la Assemblea, su proposta del Consiglio, potrà, se lo crede, costituire una riserva straordinaria, nonchè un « fondo oscillazione dividendi » da utilizzare per equilibrare i dividendi dei vari anni e per l'assegnazione di acconti dividendi durante l'esercizio.

Il residuo, dopo il prelievo del 1 1/2% del residuo stesso da mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione per essere distribuito tra i suoi membri, verrà così ripartito:

a) alle azioni privilegiate un dividendo, non cumulabile da un esercizio all'altro, fino al 10% del loro valore nominale;

b) successivamente, alle azioni ordinarie un dividendo fino a concorrenza del 10% del loro valore nominale;

c) l'eventuale supero sarà ripartito in uguale misura alle due categorie di azioni, i dividendi oltre il 10% essendo uguali per entrambe.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, attuato mediante aumento del valore nominale delle azioni, la suddetta aliquota del 10% sarà ridotta nella stessa proporzione in cui è avvenuto l'aumento del capitale, con un minimo del 6% sul nominale stesso.

ART. 29

In caso di scioglimento della Società si provvederà per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore od i liquidatori saranno nominati dall'Assemblea generale degli azionisti a norma di legge.

ART. 29

In caso di scioglimento della Società si provvederà per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del valore nominale delle azioni stesse.

Il liquidatore od i liquidatori saranno nominati dall'Assemblea generale degli azionisti a norma di legge.

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ~~conclu-~~dere e firmare tutti gli accordi necessari per assicurare il collocamento delle azioni che risultassero eventualmente inoptate;

5) di autorizzare il Presidente ed Amministratore Delegato Prof. Dott. Vittorio Valletta, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Ing. Gaudenzio Bono, ed i Vice Presidenti Dott. Giovanni Agnelli e Dott. Ing. Giovanni Nasi, anche disgiuntamente tra di loro, ad accettare, nell'interesse della Società, di introdurre nella presente delibera ogni aggiunta o modifica che fosse richiesta dalle Autorità competenti, in sede di approvazione ed omologazione, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

B) *Per quanto riguarda la proroga della durata della Società con la modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale, nonché la modifica dell'articolo 28 dello Statuto sociale:*

1) di prorogare la durata della Società al 31 dicembre 2000 modificando come segue l'art. 3 dello Statuto:

VECCHIO TESTO

ART. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 1980. Potrà essere sciolta anticipatamente e prorogata per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti.

NUOVO TESTO

ART. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2000. Potrà essere sciolta anticipatamente e prorogata per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti.

In caso di scioglimento della Società, il liquidatore ha il compito di provvedere per la sua liquidazione, con i poteri attribuiti dalla legge.

I poteri di cui è investito il liquidatore cessano dalla data della sua nomina, e il liquidatore non può più essere investito di poteri per la gestione della Società.

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di questa Società, per gli atti necessari per ottenere il collocamento delle azioni che restano eventualmente inportate.

5) di autorizzare il Presidente ed Amministratore della Società, a sottoscrivere, in nome e per conto della Società, le azioni che restano inportate, e a sottoscrivere, in nome e per conto della Società, le azioni che restano inportate, e a sottoscrivere, in nome e per conto della Società, le azioni che restano inportate.

6) Per quanto riguarda la gestione della Società, per gli atti necessari per la liquidazione, e per gli atti necessari per la liquidazione, e per gli atti necessari per la liquidazione.

7) di proteggere la Società, e di difendere i suoi interessi, e di difendere i suoi interessi, e di difendere i suoi interessi.

NUOVO TESTO

Art. 1
La durata della Società è stabilita per un periodo di anni, e la Società ha il diritto di essere rinnovata per un periodo di anni, e la Società ha il diritto di essere rinnovata per un periodo di anni.

VECIANO TESTO

Art. 1
La durata della Società è stabilita per un periodo di anni, e la Società ha il diritto di essere rinnovata per un periodo di anni, e la Società ha il diritto di essere rinnovata per un periodo di anni.

2) di modificare come segue l'art. 28 dello Statuto:

VECCHIO TESTO

ART. 28

I dividendi saranno pagabili presso la sede della Società, o in quegli altri luoghi che saranno designati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio andranno a vantaggio del fondo di riserva, e le relative cedole si intenderanno annullate.

NUOVO TESTO

ART. 28

Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno e possibile in relazione alle risultanze della gestione, potrà deliberare, all'unanimità dei presenti e col consenso del Collegio Sindacale, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso avvalendosi - salvo reintegro a fine esercizio - delle somme disponibili sotto le voci « fondo oscillazione dividendi » e « eccedenze attive residui esercizi precedenti ».

I dividendi saranno pagabili presso la sede della Società, o in quegli altri luoghi che saranno designati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio andranno a vantaggio del fondo di riserva, e le relative cedole si intenderanno annullate.

3) di autorizzare il Presidente ed Amministratore Delegato Prof. Dott. Vittorio Valletta, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Ing. Gaudenzio Bono, ed i Vice Presidenti Dott. Giovanni Agnelli e Dott. Ing. Giovanni Nasi, anche disgiuntamente tra di loro, ad accettare, nell'interesse della Società, di introdurre nella presente delibera ogni aggiunta o modifica che fosse richiesta dalle Autorità competenti, in sede di approvazione ed omologazione, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

C) *Per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni:*

1) di autorizzare l'emissione di un prestito obbligazionario di L. 30 miliardi, costituito da n. 30 milioni di obbligazioni da nominali L. 1.000 caduna, aventi le seguenti principali caratteristiche:

— tasso non superiore al 5,50%;

NUOVO TESTO

Art. 28

Il Consiglio, durante il corso del
 l'anno, ha il diritto di proporre
 e approvare i progetti di legge
 alle finanze della Repubblica
 ed approvare, all'unanimità, gli
 decreti e i regolamenti del
 potere esecutivo. Il regolamento
 di legge è adottato per l'anno
 corrente sul bilancio per l'anno
 successivo e per l'anno successivo
 a quello per cui è stato adottato.
 Il regolamento di legge è
 adottato a maggioranza assoluta
 dei voti.
 I decreti e i regolamenti
 sono adottati a maggioranza
 assoluta dei voti.
 Tutti i decreti e i regolamenti
 sono approvati dal Consiglio
 di Stato.

VECILO TESTO

Art. 28

I decreti e i regolamenti
 sono adottati dal Consiglio
 di Stato a maggioranza
 assoluta dei voti.
 Il regolamento di legge
 è adottato per l'anno
 corrente e per l'anno
 successivo a quello per
 cui è stato adottato.
 Il regolamento di legge
 è adottato a maggioranza
 assoluta dei voti.

Il Consiglio di Stato ha il diritto
 di proporre e approvare i
 progetti di legge alle finanze
 della Repubblica ed approvare,
 all'unanimità, i decreti e i
 regolamenti del potere
 esecutivo. Il regolamento di
 legge è adottato per l'anno
 corrente sul bilancio per l'anno
 successivo e per l'anno
 successivo a quello per cui
 è stato adottato.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato
 a maggioranza assoluta dei voti.

8

— ammortamento in 17 annualità costanti di capitale e interessi, a partire dal 1964, esclusivamente mediante estrazioni a sorte, con facoltà per la Società di effettuare il riscatto anticipato, totale o parziale, a partire dal 1966;

— interessi e rimborso senza alcuna deduzione sia per spese che per imposte e tasse presenti e future che per legge non siano tassativamente a carico degli obbligazionisti, con rinuncia da parte della Società ad avvalersi della facoltà di rivalsa nei confronti dei portatori dei titoli dell'imposta sulle obbligazioni di cui al titolo VIII del D.P.R. 29-1-58 n. 645;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione:

a) di stabilire, con i più ampi poteri, il regolamento del prestito con tutte le sue clausole, termini e condizioni, e di fissare data e prezzo ed ogni altra condizione per l'emissione ed il collocamento delle obbligazioni, ivi compresa la facoltà della loro cessione a fermo;

b) di assumere, nei confronti dei portatori delle emittende obbligazioni, l'impegno di concedere agli stessi ipoteca di pari grado a quella che venisse eventualmente concessa a garanzia di ulteriori sue emissioni obbligazionarie;

3) di autorizzare il Presidente ed Amministratore Delegato Prof. Dott. Vittorio Valletta, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Ing. Gaudenzio Bono, ed i Vice Presidenti Dott. Giovanni Agnelli e Dott. Ing. Giovanni Nasi, anche disgiuntamente tra di loro, ad accettare, nell'interesse della Società, di introdurre nella presente delibera ogni aggiunta o modifica che fosse richiesta dalle Autorità competenti in sede di approvazione ed omologazione, con esplicita ed anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.
